

Gli scambi transfrontalieri/2

Canale sempre aperto tra Vies e sistemi nazionali contro le frodi

L'archivio centrale unionale mette a disposizione dei singoli Stati i risultati dei controlli incrociati

Pagina a cura di
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Una volta prodotto l'elenco riepilogativo Drr (Digital reporting requirement) per le operazioni transfrontaliere dell'Unione europea, sia attive che passive, i relativi dati devono essere trasmessi, con le medesime sintassi Ubl (Universal business language) e Cii (Cross industry invoice) della fattura elettronica strutturata, all'amministrazione fiscale dello Stato membro che ha rilasciato l'identificativo Iva al soggetto passivo dichiarante, entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo e, per i destinatari acquirenti, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura (si veda la pagina precedente).

La cooperazione tra Stati

Da questo momento in poi, entrano in gioco le modalità di cooperazione tra i diversi Stati membri al fine di ridurre i rischi di evasione Iva, attraverso un potenziamento dei sistemi di incrocio delle informazioni ricevute dal Paese di acquisto e da quello di vendita. La concreta operatività è definita in base alle disposizioni contenute nel regolamento 2025/517 il quale, nel modificare il regolamento Ue 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di Iva necessari per l'era digitale, implementa la collaborazione esistente tra le autorità fiscali degli Stati membri che, dal 1° luglio 2030, si baserà sullo scambio di informazioni aggregate tra i sistemi elettronici nazionali.

Aumentare la riscossione
L'introduzione degli obbli-

ghi di comunicazione digitale attraverso gli elenchi Drr è mirata, infatti, ad aumentare la riscossione delle imposte: si intendono fornire tempestivamente, alle amministrazioni fiscali, i dati su ogni singola operazione. L'efficiente condivisione e la concreta messa a disposizione dei dati, così da agevolare la realizzazione di analisi e controlli incrociati, con un grado di interpretazione comune, hanno portato a costituire un sistema centralizzato all'interno del quale condividere le informazioni sull'Iva.

Vies centrale e sistemi nazionali

L'obiettivo di garantire efficaci strumenti per combattere le evasioni in materia di Iva verrà perseguito mediante l'istituzione del Vies centrale, e cioè un sistema elettronico centrale di scambio di informazioni sull'Iva. Ciascuno Stato membro si doterà a sua volta di un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente al Vies centrale le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai rispettivi fornitori e acquirenti nei diversi Stati membri. Gli Stati membri saranno inoltre chiamati a trasmettere automaticamente al Vies centrale le informazioni di identificazione Iva dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, compresi altri numeri d'identificazione Iva attribuiti a un soggetto. Inoltre, ogniquale volta i dati vengono modificati, gli Stati membri dovrebbero caricare i metadati per il monitoraggio del tempo di modifica nel Vies centrale. Le amministrazioni dei singoli Stati membri sono tenute a in-

viare e aggiornare automaticamente le informazioni sulle operazioni intracomunitarie nel Vies centrale o entro un giorno della ricezione dei dati.

Gli incroci

Di fatto nell'arco di sei giorni complessivi, e cioè cinque per l'invio dell'acquisto o della vendita intraunionale al fisco locale cui si aggiunge un ulteriore giorno per il trasferimento al Vies centrale, sarà possibile incrociare i dati verificando eventuali pericoli di evasioni o frodi. Le informazioni ricevute vengono trattate in tempi rapidi così da individuare precocemente le operazioni sospette e i possibili casi di frode in materia di Iva.

La messa a disposizione

Il Vies procede infatti ad aggregare i dati ricevuti, effettuando controlli incrociati automatici delle informazioni raccolte sia presso il fornitore che presso l'acquirente attraverso l'obbligo di comunicazione digitale, mettendo inoltre a disposizione i risultati di tali controlli incrociati agli Stati membri. Per consentire al Vies centrale di mantenere le capacità dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'Iva in base all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Ue 904/2010, il Vies centrale sarà in grado di aggregare le informazioni per fornire un quadro generale delle cessioni e degli acquisti comunicati da soggetti passivi situati negli Stati membri. A tal fine, il Vies centrale:

- 1 archivia le informazioni ricevute, per almeno dieci anni;
- 2 esegue un controllo incrociato dei dati raccolti, mettendo il risultato a disposizione degli Stati membri;



③ aggrega le informazioni riguardo alle persone cui era stato emesso un numero di identificazione Iva.

In questo modo vengono resi accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici le informazioni relative a:

- valore totale di tutte le cessioni intracomunitarie di beni e valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero di identificazione Iva attribuito da uno Stato membro effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell'Iva in ogni altro Stato membro;
- numeri d'identificazione Iva delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
- valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da ognuna delle persone per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione Iva da uno Stato membro;
- valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da ognuna delle persone per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione Iva da un altro Stato membro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS6901 **10 anni** DS6901

I tempi di archiviazione

Il Vies centrale archivia le informazioni ricevute dalle comunicazioni sugli scambi intra Ue per almeno 10 anni



L'interscambio. Il Vies aggrega i dati ricevuti e rende disponibili i risultati dei controlli incrociati agli Stati membri